

DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA n. 2/2022/SC

del 16 dicembre 2022

relativa alla vigente riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a norma dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, integrata nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto n. 79/2019 e successive modifiche ⁽¹⁾, e alla notifica da parte della Norvegia della fissazione o della modifica di una riserva per gli O-SII a norma dell'articolo 131 della medesima direttiva [2023/1655]

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'allegato IX, punto 14,

visto il parere del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 131, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/36/UE (CRD) impone alle autorità competenti o designate di riesaminare almeno una volta l'anno i coefficienti della riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) di cui richiedono la detenzione. A norma del paragrafo 12, secondo comma, del medesimo articolo, le autorità competenti o designate sono tenute altresì a riesaminare una volta l'anno l'individuazione degli O-SII ai quali è imposto tale coefficiente. A norma dell'articolo 131, paragrafo 7, della medesima direttiva, quale integrata nell'accordo SEE, prima della fissazione o della modifica di una riserva per gli O-SII le autorità competenti o designate sono tenute a informare il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il quale trasmette senza indugio le notifiche al Comitato permanente degli Stati EFTA, all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti e designate delle parti contraenti del SEE interessate.
- (2) A norma dell'articolo 131, paragrafo 15, CRD, in combinato disposto con il paragrafo 5 bis, terzo comma, del medesimo articolo, gli Stati EFTA-SEE devono sottoporre all'autorizzazione del Comitato permanente degli Stati EFTA le misure macroprudenziali che danno luogo a un coefficiente combinato di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (SyRB) e riserva per gli O-SII superiore al 5 % del pertinente importo dell'esposizione al rischio del dato ente creditizio e del dato insieme o sottoinsieme di esposizioni. A norma dei citati articoli della CRD, entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 131, paragrafo 7, CRD il CERS è tenuto a fornire al Comitato permanente degli Stati EFTA un parere relativo all'adeguatezza del coefficiente combinato di SyRB e riserva per gli O-SII.
- (3) Il 5 novembre 2020 il ministero delle Finanze norvegese ha informato il CERS, a norma dell'articolo 133, paragrafo 11, della direttiva 2013/36/UE quale applicabile alla Norvegia e in Norvegia al 1° gennaio 2020 ⁽³⁾, dell'intenzione di fissare al 4,5 % il coefficiente della SyRB applicabile agli enti creditizi. Nella raccomandazione relativa alla notifica da parte della Norvegia dell'intenzione di fissare un coefficiente di SyRB in conformità dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE (ESRB/2020/14), adottata il 4 dicembre 2020, il CERS ha raccomandato di considerare il coefficiente di SyRB proposto per l'applicazione in Norvegia giustificato, idoneo,

⁽¹⁾ Decisione corretta prima della pubblicazione con rettifica del comitato permanente degli Stati EFTA del 2 febbraio 2023.

⁽²⁾ Parere del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 novembre 2022, relativo alla vigente riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a norma dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla notifica da parte della Norvegia della fissazione o della modifica di una riserva per gli O-SII a norma dell'articolo 131 della medesima direttiva (ESRB/2022/8).

⁽³⁾ Prima che, con decisione n. 383/2021, il Comitato misto integrasse nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale.

